

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	489
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	489
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. ( <i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (1819-B) . . . . .	490
PRESIDENTE . . . . .	490, 493
GARLATO, <i>Relatore</i> . . . . .	490, 492
CESSI . . . . .	491
PERLINGIERI . . . . .	491
FERRARESE . . . . .	491
CECCHERINI . . . . .	491
TAROZZI . . . . .	491
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	492
Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (2079) . . . . .	493
PRESIDENTE . . . . .	493, 494, 495, 496, 499, 500
MATTEUCCI, <i>Relatore</i> 493, 494, 495, 496, 498	498
D'AMICO . . . . .	493
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	493, 494, 498, 499
	PAG.
	PERLINGIERI . . . . . 498, 499, 500
	CECCHERINI . . . . . 498, 499
	CARONITI . . . . . 499
	Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120.000.000 per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944. (2096) . . . . . 501
	PRESIDENTE . . . . . 501
	GABRIELI, <i>Relatore</i> . . . . . 501
	<b>Votazione segreta:</b>
	PRESIDENTE . . . . . 502
	<hr/> <b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
	BONTADE MARGHERITA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
	( <i>È approvato</i> ).
	<b>Congedo.</b>
	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Caiati.
	<b>Comunicazione del Presidente.</b>
	PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione del disegno di legge n. 1819-B, il deputato Pirazzi Maffiola è sostituito dal deputato Cessi.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1819-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ».

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, fu approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 16 marzo 1951, nel seguente testo:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1° dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, con i fondi iscritti in bilancio per l'esercizio 1950-51 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, nonché con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460 ».

La VII Commissione permanente del Senato ha, nella seduta del 5 luglio 1951, modificato l'articolo stesso, tornando al testo presentato dal Governo, che risulta, pertanto, il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1° dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, con i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, nonché con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ».

La IV Commissione permanente finanze e tesoro ha espresso in data 4 agosto 1951, parere favorevole a tale nuovo testo.

L'onorevole Garlato, relatore, ha facoltà di riferire sulle modificazioni approvate dal Senato.

GARLATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato già esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del

16 marzo 1951. In quella sede, riportando le dichiarazioni da me avute dall'Ufficio legislativo del Ministero competente, affermai che motivo determinante del provvedimento era stato un contrattempo avvenuto nella esecuzione di alcuni lavori che fanno parte del progetto di sistemazione dell'Adige-Garda, e precisamente il fatto che il Ministero, dopo avere appaltato i lavori relativi alle alte acque Mantovane, importanti la spesa di 360 milioni, ed avere fatto iniziare i lavori, aveva trovato, all'atto della registrazione del contratto, l'opposizione della Corte dei conti che non li riteneva ammissibili tra quelli capaci di essere finanziati con quei determinati capitoli di bilancio. Occorreva, perciò, una determinazione legislativa per dare facoltà al Ministero di eseguire anche detti lavori con quei fondi di bilancio, donde la presentazione di questo disegno di legge da parte del Ministero.

Nella tornata del 16 marzo 1951, alcuni colleghi proposero il rinvio della discussione, perché collegavano questo disegno di legge col problema generale dell'Adige, per il quale si manifestavano certe preoccupazioni anche in vista della esecuzione tecnica del progetto di lavori, che secondo alcuni non era adeguato. Il rinvio, però, avrebbe significato una remora nell'esecuzione dei lavori già appaltati.

La IV Commissione permanente finanze e tesoro, esprimendo il suo parere, aveva proposto di scindere l'articolo unico predisposto dal Ministero in due articoli, precisando quello che doveva essere l'impegno per l'esercizio 1951-52 e impegnando il Ministero a predisporre per gli esercizi successivi un capitolo particolare *ad hoc*.

Di fronte alla richiesta di rinvio, alla proposta modificativa della IV Commissione ed all'osservazione fatta dal collega Perlingieri, il quale non riteneva possibile un disegno di legge con impegni generici disperse nei capitoli futuri senza indicarne l'entità; compreso, d'altra parte, l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, per sbloccare i 360 milioni, io aderii alla proposta del collega Perlingieri di sopprimere l'ultima parte dell'articolo, cioè quella parte che prevedeva anche l'uso incerto dei fondi nei futuri esercizi.

Così il disegno di legge venne approvato dalla nostra Commissione con l'emendamento del collega Perlingieri.

Senonché il disegno di legge stesso ci è stato rimandato dal Senato con la proposta di riammettere il testo integrale proposto dal Ministero.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

In questo v'è una giustificazione: nel progetto generale della sistemazione Adige-Garda può non essere solo il Canale alte acque mantovane a ricadere tra quelle opere che non possono essere finanziate con questi determinati capitoli di bilancio; quindi il Ministero si preoccupa di avere libertà di azione anche in futuro, quando si presentino casi analoghi. Per questo ha introdotto l'eventualità di essere autorizzato a compiere questi lavori, anche se non rientrano in quelle determinate categorie, purché siano compresi nel progetto generale, con fondi eventualmente disponibili negli esercizi futuri.

In questa forma, è tornato a noi il disegno di legge, e ritengo di potere proporre alla Commissione di approvarlo così come ci è stato trasmesso, anche per non creare intralci in casi avvenire.

CESSI. Io sono particolarmente interessato al problema dei grandi lavori dell'Adige, che investono interessi vivissimi di tutto il Veneto, e favorevolissimo a questo disegno di legge, dopo i numerosi colloqui che ho avuto con lo stesso Magistrato alle acque, il quale ha messo in evidenza l'urgenza di avere le disponibilità necessarie per coprire, anzitutto, le spese di lavori già effettuati e per sopperire a quelle dei lavori in corso.

Proprio in queste ultime settimane, i lavori intorno al Mincio sono stati sospesi e ciò ha dato luogo ad una forte irritazione: gli stessi sindaci del Gardesano sono ricorsi al Magistrato alle acque, sollecitando la ripresa dei lavori, la cui sospensione ha gettato nella disoccupazione una grande quantità di mano d'opera. Il Magistrato alle acque ha dichiarato che, in questo momento, non ha la possibilità di riprendere i lavori per deficienza assoluta di fondi. Io non so se tale deficienza sia connessa alla mancata approvazione di questo disegno di legge o se dipenda da altre circostanze. Ad ogni modo, richiamo l'attenzione del Sottosegretario su questa situazione estremamente grave, che ha sollevato le proteste non solo dei sindaci, ma dei rappresentanti indistintamente di tutti i partiti.

Io credo che questo disegno di legge non incida sulla questione generale e che, anzi, la lasci completamente impregiudicata. Però, voglio ricordare il solenne impegno assunto dal Ministro due mesi fa, in una pubblica adunanza di tutti i rappresentanti e di tutte le autorità delle province venete, di riprendere in pieno, con precedenza su qualsiasi altro lavoro consimile, la sistemazione idraulica dell'Adige, ritenendola urgente e indispensabile.

Mi auguro che tale impegno sarà mantenuto. Però, il progetto non è stato ancora presentato ed io stesso ho ricevuto numerose sollecitazioni da parte degli organi locali (Camere di commercio di Venezia, Padova, Treviso), a proposito della risposta data dal Magistrato alle acque proprio su questo tema, quando dichiarò che le promesse fatte dal Ministro ancora non avevano avuto un principio di esecuzione.

Ad ogni modo, quello che è necessario rilevare è che quei lavori che si dovevano compiere e che erano in corso di esecuzione in virtù di questa legge e che sono stati in seguito sospesi, debbono essere ripresi urgentemente. I voti espressi da tutti i rappresentanti del Gardesano debbono essere accolti in modo che si ponga riparo ad una situazione certamente grave.

PERLINGIERI. Mi rendo conto dell'urgenza del provvedimento e della necessità di approvarlo, ma non comprendo come non se ne sia reso conto il Senato, insistendo in modifiche inaccettabili. Tutta la Commissione è stata unanime sul punto di vista di togliere l'aggiunta che esprime la volontà futura del legislatore di emettere nuove leggi per nuove assegnazioni di fondi per questi lavori.

A me sembra che, dando nuovamente l'approvazione a questo disegno di legge, la Commissione debba manifestare il suo disappunto per il fatto che l'urgenza che noi comprendiamo non sia stata ugualmente sentita dall'altro ramo del Parlamento.

FERRARESE. L'approvazione di questo disegno di legge è di massima urgenza, poiché anche recentemente il Canalbianco ha dato luogo a delle inondazioni. È necessario che i lavori, sospesi per la indisponibilità di somme, vengano senz'altro ripresi.

Dichiaro, pertanto, di essere pienamente favorevole al provvedimento.

CECCHERINI. Non vedo inquadrata dal lato sostanziale la preoccupazione espressa dal collega Perlingieri, in quanto la possibilità che noi diamo al Ministro di prelevare i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche, solleverà il Ministro stesso dall'impegno di presentare le variazioni di bilancio alla Commissione finanze e tesoro e gli permetterà di provvedere con i residui che i vari capitoli presenteranno. Così l'opera verrà sempre più avvantaggiata nel suo compimento.

TAROZZI. Non ho che da esprimere il mio parere favorevole, già espresso nella seduta precedente. Chiedo, quindi, che non sia dilazionato più oltre il proseguimento del-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

l'opera. Voteremo, inoltre, a favore di quelle spese che saranno stanziati dal Ministero.

GARLATO. *Relatore.* Non entro nel merito delle preoccupazioni e delle raccomandazioni dell'onorevole Cessi, che sono di carattere generale sulla sistemazione completa del canale Adige-Garda. Quanto a quelle dell'onorevole Perlingieri, debbo ricordare che, nella precedente discussione, la Commissione desiderava far approvare il provvedimento, soprattutto nella visione dei lavori sospesi e già appaltati, allo scopo di sbloccare i 360 milioni e continuare i lavori medesimi.

Però, effettivamente, casi analoghi si possono ripetere, perché, nell'insieme del progetto, vi sono lavori che non sono compresi tra quelli ammessi ad essere finanziati con i capitoli riguardanti le opere straordinarie. Quindi è necessario che il Governo, se vuol fare eseguire queste opere, abbia preventivamente l'autorizzazione, e, nella specie, questa è appunto una autorizzazione generica, che eviterà il ripetersi di casi consimili.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il mio intervento potrebbe anche ridursi al minimo, visto che dalle dichiarazioni fatte è facile prevedere l'approvazione del testo del disegno di legge. Ma ritengo che l'argomento sia tanto importante, da meritare un ulteriore chiarimento, affinché non restino dubbi anche su questa approvazione, la quale, per quanto si profili ormai unanime, presenta alcune riserve di sanatoria, che invece, a mio avviso, non devono sussistere.

In sostanza, il disegno di legge nel testo presentato dal Governo e accettato dal Senato, è quanto mai regolare e logico, perché autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire le opere di sistemazione dell'Adige in connessione con il progetto generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. Questo è quello che si predispose formalmente, quando ci si trova di fronte ad opere per le quali la legge organica non fornisce la possibilità di intervenire. In altri termini, si tratta di attribuire al Ministero dei lavori pubblici la competenza ad eseguire dette opere, competenza che era stata già attribuita dalla legge 31 dicembre 1938, n. 1310, ma che, per una interpretazione ormai costante, era venuta a scadere in conseguenza dell'esaurimento dei fondi autorizzati e stanziati con quella legge.

Tutto si riduce, quindi, a considerare perché non si dovrebbe attribuire al Ministero dei lavori pubblici tale competenza. Sarebbe comprensibile una obiezione nel merito: che si dicesse, cioè, che non si ritiene opportuno che lo Stato spenda per questo genere di

lavori. Ma, se nel merito, cioè che il lavoro si debba fare e che lo debba fare lo Stato, si è tutti d'accordo, non capisco come vi possano essere obiezioni ad una legge che consacri tale facoltà e detto obbligo. Salvo casi eccezionali in cui si richieda uno stanziamento *ad hoc*, per tutte le opere che sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, il Parlamento attribuisce la competenza stessa e la facoltà, ma non entra nel merito del *quantum* della spesa. In altri termini, quando l'attività del Ministero stesso era molto limitata, cioè cinquant'anni fa, il bilancio relativo era costituito in modo che ogni lavoro aveva un suo corrispondente capitolo. Per cui il Parlamento, nell'approvare il bilancio, praticamente interveniva, in certo senso, anche a giudicare della spesa relativa ad ogni lavoro. Ma, allo stato attuale delle cose, ciò più non si verifica. Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici si trovano stanziamenti per danni di guerra, per opere straordinarie, e così via; e si sa che, nell'ambito di questi stanziamenti, il Ministero compie quei lavori che la legge organica attribuisce alla sua competenza, senza naturalmente che il Parlamento entri nel merito del *quantum* della spesa per i singoli lavori.

Non vedo, quindi, la fondatezza dell'obiezione dell'onorevole Perlingieri. Se proprio si dovesse ritenere che questo particolare lavoro — a differenza di tutte le altre migliaia di opere che il Ministero compie con questo criterio — debba essere sottoposto, per la sua particolare entità ed importanza, al giudizio del Parlamento anche per quanto riguarda l'entità della spesa, allora sarebbe logica la formula che aveva proposto la Commissione finanze e tesoro. Infatti, questa aveva diviso l'articolo unico in due articoli, nel primo dei quali attribuiva al Ministero la facoltà di compiere queste opere, e nel secondo predisponendo per questo particolare lavoro un capitolo *ad hoc*; per cui ogni anno il Parlamento sarebbe stato a conoscenza dell'entità di spesa dei vari lavori con la possibilità di aumentare o diminuire la cifra secondo le sue particolari vedute e il suo giudizio.

Debbo, però, dire che anche con tale formula sarebbe rimasta sempre al Ministero l'autorizzazione di usare assegnazioni speciali per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie; per cui, ove fossero intervenute, durante gli esercizi successivi, assegnazioni speciali per opere pubbliche straordinarie — come del resto è avvenuto anche in questi anni — il Ministero avrebbe potuto da quel capitolo e da quella assegnazione prelevare

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

delle somme per continuare questi lavori. Si tratta di vedere se, in questo caso — sarebbe questione più di ragioneria che di altro — l'utilizzazione delle somme stesse non avesse richiesto prima uno storno e una attribuzione a quel determinato capitolo Tartaro-Canalbianco-Po, ove questo fosse stato istituito.

Ma tutto questo non importa ai fini che ci proponiamo con questo disegno di legge.

Ritengo, quindi, che si possa tranquillamente, da parte della Commissione, votare il testo originale, riprodotto dal Senato, il quale non fa altro che attribuire al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di continuare quei lavori, evidentemente nei limiti degli stanziamenti di cui ogni anno potrà disporre; analogamente, del resto, a quello che predisporre per tutte le altre opere straordinarie, per le quali si fa capo ad un unico capitolo, intitolato « assegnazione per le opere straordinarie ».

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato all'articolo unico, che consiste nel ripristino del testo iniziale e di cui ho dato lettura prima di iniziare la discussione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2079).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. La nostra IV Commissione permanente finanze e tesoro, ha, in data 4 agosto 1951, espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Matteucci, ha facoltà di riferire.

**MATTEUCCI, Relatore.** La presentazione di questo disegno di legge da parte del Governo è fondata soprattutto sulla necessità di fissare un termine ai comuni per chiedere l'iscrizione nell'elenco predisposto dal Ministero dei lavori pubblici che li ammette a godere i benefici per la formazione dei piani

di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, materia questa già regolata dal decreto legislativo 1° marzo 1945 n. 154. Scopo di questo decreto legislativo era che, nei paesi distrutti dalla guerra, i piani di ricostruzione potessero avere una accelerazione, senza subire il gravame della legislazione che disciplina i piani regolatori, molto più difficoltosa e complessa. Il Ministero dei lavori pubblici ha colto questa occasione per cercare di migliorare le norme in esso decreto contenute, unificandole a quelle predisposte nella legge sui danni di guerra, che prevedeva i modi di attuazione dei piani.

In complesso, il mio parere è favorevole, perché effettivamente molte delle modifiche introdotte rispondono a comprovate necessità e migliorano le disposizioni precedenti; e sono inoltre favorevole per ragioni di forma e chiarezza, poiché, invece di indicare articolo per articolo le modifiche al decreto 1° marzo 1945, n. 154, si è provveduto a sopprimere le norme precedenti e ad indicare le nuove.

Concludo, pertanto, chiedendo l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**D'AMICO.** A nome del mio Gruppo, dichiaro che avremmo preferito che la data utile di iscrizione fosse portata al 31 dicembre 1952, perché riteniamo che il termine debba essere adeguato alla possibilità effettiva di dare ai comuni il tempo per iscriversi. Ma, in considerazione delle dichiarazioni del relatore, accettiamo incondizionatamente e aderiamo.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Anche per questo disegno di legge nulla avrei da aggiungere alla relazione favorevole dell'onorevole Matteucci. È soltanto per una ragione pratica che aggiungerò alcune osservazioni allo scopo soprattutto di avvertire gli onorevoli colleghi — perché ne tengano conto nell'approvazione degli articoli — che il disegno di legge stesso non è che un testo unico per i piani di ricostruzione. Questi erano stati regolati da quattro successive leggi, e cioè: dal decreto 1° marzo 1945, n. 154, dal decreto 10 aprile 1947, n. 261, dal decreto 17 aprile 1948, n. 740, e infine dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, con gli inconvenienti che è facile immaginare. Si è, quindi, pensato di riunirli in un unico

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

testo, abrogando i provvedimenti precedenti, e, nell'occasione, si è anche provveduto a quelle non rilevanti modifiche e a quegli aggiornamenti che sono frutto dell'esperienza e del nuovo ordinamento costituzionale.

Detto questo, ritengo che la Commissione possa tranquillamente approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

*Disposizione generale.*

Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 1° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834) nonché nella legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1, 2, 3, (*sub 72-quinquies*, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° comma; *72-sexies* e *72-septies*) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonché dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## CAPO I.

ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE  
DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

## ART. 2.

*Modalità e termini per l'adozione di un piano -  
Compilazione del progetto.*

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

È fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di

ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare.

Le spese occorrenti per la raccolta e la elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo articolo contiene il termine in ordine al quale sono stati presentati alcuni rilievi. Bisogna chiarire che detto termine serve soltanto per essere iscritto nei piani di ricostruzione. È questa una delle modifiche a cui accennavo: mentre nelle precedenti leggi era il Ministero dei lavori pubblici che, di sua iniziativa, stabiliva quali comuni dovessero presentare un piano di ricostruzione e formava, quindi, l'elenco relativo, con questa disposizione si è data facoltà ai comuni di prendere essi stessi l'iniziativa di esservi iscritti.

Per chiedere tale iscrizione, è stato stabilito un termine, che il Senato ha fissato al 30 giugno 1952. Non si può dire che sia troppo breve, perché in definitiva i comuni non debbono adempiere alcuna formalità; debbono soltanto fare una richiesta, per la formulazione e l'inoltro della quale è necessario pochissimo tempo.

D'altra parte, il problema dei piani di ricostruzione può considerarsi, dal punto di vista della impostazione se non della esecuzione, pressoché esaurito; perché in questi anni, in virtù delle disposizioni che sono state via via emanate sono stati disposti i piani di ricostruzione ormai per tutti o quasi tutti i comuni per i quali se ne presentava il bisogno. Per un eccesso di scrupolo si è voluta lasciare la possibilità di introdurre nell'elenco qualche comune che poteva essere sfuggito.

MATTEUCCI, *Relatore*. Accettando il termine del 30 giugno 1952, vorrei raccomandare al Governo che, una volta approvata la legge e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, fosse inviata una circolare ai prefetti, perché richiamino l'attenzione dei comuni che volessero approfittare della legge stessa. Teniamo presente che specialmente i piccoli comuni hanno bisogno di essere guidati. Se non ai prefetti, la circolare potrebbe essere diretta ai Geni civili.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riguardo a questa racco-

mandazione, non bisogna dimenticare che il piano di ricostruzione, dal punto di vista dell'interesse dei comuni, è un po' un'arma a doppio taglio, perché il piano di ricostruzione è un vincolo spesso pesante, che i comuni impongono a se stessi. Esso, infatti, impone certe norme per ricostruire e certi vincoli e oneri che non tutti i comuni possono sopportare dato che, una volta predisposto, il comune deve attuarlo a sue spese. C'è nella legge l'eccezione, costituita dalla impossibilità comprovata da parte di qualche comune di sostenerne la spesa. Allora il Ministero può sostituirsi al comune nell'attuazione del piano, salvo a farsi rimborsare dal comune stesso, in trenta anni, l'importo della spesa. È evidente, allora, che dei comuni, allettati da questa possibilità, potrebbero essere indotti a fare un piano di ricostruzione che importerebbe a loro i danni dei vincoli e non recherebbe i vantaggi degli eventuali lavori da eseguire.

In conclusione, io sarei d'opinione di lasciare liberi i comuni di regolarsi come meglio credono, anche perché i fondi disponibili per il caso di sostituzione dello Stato ai comuni sono molto limitati.

MATTEUCCI, *Relatore*. Non sono completamente di tale parere; riconosco che vi sono dei gravami, che vanno a pesare sui comuni, ma il Sottosegretario sa che si è ricostruito senza nessuna disciplina in molti comuni mentre sarebbe bene che la maggior parte dei nostri comuni si desse una disciplina urbanistica.

Comunque ho presentato la mia raccomandazione; il Governo vedrà se tenerla nel conto dovuto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 2 testè letto.

(È approvato).

### ART. 3.

#### *Efficacia e contenuto del piano.*

Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:

- a) le reti stradali e ferroviarie;
- b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
- c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate alla edificazione, perché riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

### ART. 4.

#### *Documenti essenziali del piano.*

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in scala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma sono corredate da un elenco, nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

### ART. 5.

#### *Pubblicazione del piano.*

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, e da inserirsi nel Foglio degli annunci legali della provincia e in uno o più giornali fra quelli localmente più diffusi.

Decorso il periodo di deposito, il Sindaco, nel termine di otto giorni, trasmette al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

Per l'esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovrintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

MATTEUCCI, *Relatore*. Sul penultimo comma desidero un chiarimento. Nella vecchia legge si diceva che il Provveditore « con il suo parere » trasmetteva gli atti al Ministero. Ora questa indicazione del parere è scomparsa. Deve ancora dare il Provveditore tale parere?

PRESIDENTE. È implicito che trasmetterà gli atti con il suo parere. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poichè non vi sono emendamenti, pongo successivamente in votazione gli articoli da 6 a 14.

## ART. 6.

*Approvazione del piano.*

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia.

Un estratto del decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.

Dell'avvenuto deposito il Sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia.

(È approvato).

## ART. 7.

*Dichiarazione di pubblica utilità delle opere del piano — Loro urgenza e indifferibilità.*

L'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

(È approvato).

## ART. 8.

*Espropriabilità delle aree della zona di espansione.*

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'articolo 3 lettera d).

Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

(È approvato).

## ART. 9.

*Procedura abbreviata per le espropriazioni.*

Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune o di altro avente titolo all'espropriazione, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto è notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità, il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura dell'espropriante il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

## ART. 10.

*Varianti al piano.*

Il Comune può proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario.

(È approvato).

## ART. 11.

*Durata del piano.*

Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello persistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo.

Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici. Le determinazioni relative sono adottate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia è stabilita nel decreto suddetto, e non può eccedere i dieci anni. Qualora, invece, si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione ha efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il termine di cinque anni.

(È approvato).

## ART. 12.

*Applicabilità della legge urbanistica.*

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continuano ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente articolo 2, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

## ART. 13.

*Misure di salvaguardia in dipendenza dell'approvazione del piano.*

Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

(È approvato).

## ART. 14.

*Sanzioni per i contravventori.*

I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente articolo 13 sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila.

Nella valutazione delle indennità di espropriazione dell'edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

(È approvato).

## CAPO II.

ATTUAZIONE DEI PIANI  
DI RICOSTRUZIONE

## ART. 15.

*Intervento del Ministero dei lavori pubblici.*

Qualora i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti non siano in grado, per ragioni tecnico-finanziarie, di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere pubbliche ed alle espropriazioni inerenti all'attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dell'interno, può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, in relazione alle necessità di ciascun Comune, e con tutte le facoltà al medesimo attribuite dalla presente legge. In tal caso la spesa occorrente è anticipata dallo Stato, salvo ricupero verso il Comune in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi nei confronti dei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti solo in casi eccezionali, previo concerto col Ministero del tesoro.

Ove si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti il recupero è limitato alla metà della spesa.

Sono escluse dal recupero previsto nel primo comma le opere pubbliche comunali distrutte da eventi bellici, al cui ripristino lo Stato sia tenuto a norma dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se le opere stesse, in base alle previsioni del piano di ricostruzione, debbano essere eseguite in sede diversa da quella originaria.

PERLINGIERI. Come deputato di Benevento, capoluogo di provincia che è stato grandemente danneggiato dalla guerra, rilevo che, secondo questo articolo, ove il comune non sia in grado di effettuare il piano di ricostruzione, interviene il Ministero, salvo recupero della spesa in trenta annualità, mentre per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti il recupero avviene in ragione della metà.

Ora debbo far presente che Benevento ha bisogno, per effettuare il piano di ricostruzione, di oltre quattro miliardi di lire, e non conta neppure 50 mila abitanti. È possibile seriamente pensare che questa amministrazione comunale possa obbligarsi a restituire allo Stato, sia pure in trenta annualità, quattro miliardi? Significherebbe l'espropriazione totale dei fabbricati e dei terreni di tutto il comune.

Il Governo, invece di estendere questi benefici, potrebbe limitarsi ai comuni più duramente colpiti dalla guerra e in questi intervenire in maniera più adeguata. Io vorrei, perciò che l'articolo 15 fosse modificato nel senso di graduare la legge alle diverse condizioni che si vanno manifestando nei vari comuni; ad esempio, comuni distrutti per oltre il 50 per cento, distrutti per oltre il 70 per cento, e così via.

MATTEUCCI, *Relatore*. All'ultimo comma è detto che sono escluse dal recupero le opere pubbliche comunali distrutte da eventi bellici.

PERLINGIERI. Allora desidero conoscere quali opere esegue lo Stato.

CECCHERINI. Ad esempio, posta una strada di 20 metri, che è necessario allargare a 50 metri, si deve procedere ad espropri: ad essi provvede lo Stato.

PERLINGIERI. Riassumo il mio pensiero: propongo che l'articolo 15 venga modificato

graduando l'intervento dello Stato secondo la maggiore o minore distruzione subita dal comune. Se facciamo passare così questa legge, sono sicuro che da qui a venti anni neppure una quarta parte di queste somme saranno state recuperate.

CECCHERINI. Nel Friuli, tre o quattro comuni che rientrano nella vecchia legge e che avevano avuto distruzioni per oltre il 75 per cento, hanno provveduto a presentare il piano di ricostruzione che, approvato dalla sezione urbanistica del Ministero dei lavori pubblici, è già in via di esecuzione.

Quindi, sulla base dell'esperienza, debbo ritenere che la preoccupazione dell'onorevole Perlingieri non sia troppo fondata, sia per la carenza dei fondi a disposizione dello Stato, sia per altre ragioni. Questa legge è stata fatta soprattutto per i piccoli comuni; le grandi città possono provvedere con i propri mezzi, sia pure dilazionando il pagamento in trenta anni. Ma noi dobbiamo tener presente che, su un bilancio di tre o quattro milioni di qualche piccolo comune, non è sempre possibile trovare le 100 mila lire necessarie per ricostruire una casa di fronte al municipio, qualora si volesse allargare la piazza del comune.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Di fronte ad un argomento di questo genere, io capirei che il collega Perlingieri presentasse un emendamento. Ma, ad ogni modo, debbo dire che il problema da lui sollevato, doveva essere posto quando è stata approvata la legge 25 giugno 1949, n. 409, la quale contiene questo articolo nella stessa formulazione che oggi viene trasferita in questo testo unico.

Ad ogni modo, anche volendo entrare nel merito, si tratta di una norma di carattere generale, la quale stabilisce che l'attuazione dei piani di ricostruzione spetta ai comuni. Nessuno potrebbe vietare domani al Parlamento, anche su iniziativa di un solo parlamentare, di adottare una disposizione diversa più larga e più favorevole ai comuni. Ma sta di fatto che tutte e quattro le leggi che si sono occupate dei piani di ricostruzione hanno conservato questa impostazione fondamentale. L'eccezione è limitata ai comuni inferiori a 25.000 abitanti, quando sia dimostrato che essi non possono sostenere l'onere. In tal caso, lo Stato o il Ministero dei lavori pubblici si sostituisce al comune, in casi eccezionalissimi, e, previa una istruttoria e opportuni accertamenti, si può adottare la stessa provvidenza nei confronti anche di comuni superiori a 25.000 abitanti. Nella specie, il caso di Benevento è uno di quelli eccezionalissimi.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

Con la legge n. 409, si stabilì, inoltre, che per i comuni inferiori a 5.000 abitanti — di solito poverissimi per evidenti ragioni — il recupero della spesa può essere ridotto alla metà.

Questa è la situazione che finora si è verificata e sulla quale non sono mai state sollevate eccezioni; nessuno vieta, in questa sede, di fare qualche cosa di più, ma poiché l'importanza della innovazione sarebbe notevole, ritengo che vada ponderata ampiamente.

PERLINGIERI. Io propongo il seguente emendamento aggiuntivo, come comma 3-bis, all'articolo 15:

« Ove si tratti di comuni che siano stati gravemente distrutti dalla guerra e in misura superiore al 50 per cento, la spesa occorrente per l'attuazione dei piani di ricostruzione può essere posta a totale carico dello Stato ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono contrario a questo inserimento, perché è di tale portata che non può essere accettato così all'improvviso tanto più che impegnerebbe delle maggiori spese sulle quali bisognerebbe sentire il parere della Commissione Finanze e Tesoro.

CARONITI. Propongo un emendamento all'emendamento: sostituire la parola « deve » al posto della parola « può ».

Le preoccupazioni del Sottosegretario circa la spesa mi sembrano superflue. Io non vedo, infatti, la ragione di una preoccupazione finanziaria, quando non c'è alcun aggravamento. Noi abbiamo avuto dei comuni con distruzioni superiori al 50 per cento. Anche come criterio di giustizia, di fronte a quelli che non hanno avuto nessun danno, non è giusto che debbano pagarsi da sé la ricostruzione. Questa dovrebbe essere a totale carico dello Stato, specialmente se si tratta di opere pubbliche.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti dell'emendamento se vogliono trasformarlo in ordine del giorno.

PERLINGIERI. Non ho difficoltà, perché mi rendo conto delle gravi conseguenze finanziarie.

L'ordine del giorno è il seguente:

« La VII Commissione, approvando il disegno di legge n. 2079, invita il Governo a considerare che, ove si tratti di comuni che sono stati gravemente distrutti dalla guerra in misura superiore al 50 per cento, la spesa occorrente per l'attuazione dei piani di ricostruzione possa essere posta a totale carico dello Stato ».

CECCHERINI. Darei la mia adesione a questo ordine del giorno, se dal 50 per cento si passasse al 70 per cento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qui, prima di tutto, è necessario chiarire che cosa sono i piani di ricostruzione, perché ho l'impressione che qualcuno non abbia capito che cosa essi siano. Si parla di comuni distrutti al 40, 50, 60 per cento. Ma, per assurdo, potrebbe esserci un comune distrutto al cento per cento, il quale non abbia bisogno di un piano di ricostruzione. Quindi, l'entità della distruzione non può essere assolutamente considerata come un metro per misurare le possibilità e le necessità di un comune. Se un comune distrutto al cento per cento si ricostruisce come era e dove era, non c'è bisogno di un piano di ricostruzione. Le opere pubbliche distrutte dalla guerra sono fuori discussione, perché vengono ricostruite a carico dello Stato; ad esempio le fognature, le strade distrutte dalla guerra vengono ricostruite a carico dello Stato.

Il piano di ricostruzione è, invece, un insieme di opere effettuate per modificare la sistemazione urbanistica del comune, quando si deve procedere alle opportune ricostruzioni come conseguenza delle distruzioni della guerra. Evidentemente, questa necessità si traduce in un certo onere. Se si debbono espropriare delle aree, bisogna pagarle; se si deve trasferire un rione da una zona a un'altra, bisogna fare una zona di ampliamento; ma, anche nel caso del trasferimento, è già contemplato nella legge (è successo ad Ancona) che quelle opere che non si rifanno nel rione abbandonato (strade, fognature, acquedotti, servizi pubblici) e si trasferiscono nel rione nuovo, sono a totale carico dello Stato. Quindi, non c'è alcun nesso tra l'entità della distruzione e il piano di ricostruzione.

D'altra parte, la gravità della proposta Perlingieri, quantunque attenuata in un ordine del giorno, è che essa sconvolgerebbe tutta la legge, la quale fin dal primo articolo è impostata sul presupposto che il piano di ricostruzione si fa solo in certi determinati casi e che è a carico del comune, salvo quelle eccezioni che ho ricordato.

Inoltre, un ordine del giorno di quel genere non significa nulla, perché un ordine del giorno che faccia una raccomandazione al Governo può consistere nel raccomandare al Governo di fare qualche cosa che gli è consentito dalla legge di fare, non qualche cosa che la legge non gli consente di fare. E sic-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

come le leggi non consentono allo Stato di attribuirsi l'onere totale di un piano di ricostruzione, sia pure in certi determinati casi, un ordine del giorno di questo genere non ha né fondamento, né alcuna ragione di essere.

Il Parlamento ha un solo mezzo: quello di fare una legge e noi siamo qui per eseguire le leggi che fa il Parlamento. Quindi, se volete mettere a carico dello Stato in certi casi l'onere della ricostruzione, dovete fare una legge. Ma se pure l'onorevole Perlingieri rivolgesse questo invito al Governo, io direi che il Governo si rifiuterebbe. L'onorevole Perlingieri potrà invece presentare una proposta di legge.

PERLINGIERI. Prendo atto e mi riservo di presentarla. Con ciò ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo in precedenza letto.

(È approvato).

Proseguiamo la lettura e la votazione degli articoli.

#### ART. 16.

##### *Lavori di concessione.*

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra, e di quelli previsti dall'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, non può essere superiore dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto.

(È approvato).

#### ART. 17.

##### *Facoltà di espropriare e rivendere le aree.*

Per gli abitati maggiormente disastriati inclusi negli elenchi previsti dall'articolo 2 della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può autorizzare le amministrazioni comunali, che ne facciano domanda, ad espropriare, per rivenderle o concederle, le aree destinate a costruzione e ricostruzione di edifici, in una o più zone determinate dal piano di ricostruzione, quando ciò sia giustificato da imprescindibili necessità inerenti all'attuazione del piano medesimo.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonché, ove il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti, dal relativo schema di disciplinare, giustificando in apposita relazione la convenienza, sotto l'aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta.

La disposizione di cui al presente articolo ha efficacia sino al 31 dicembre 1955.

(È approvato).

#### ART. 18.

##### *Aree escluse dall'espropriazione.*

Sono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in corso la procedura già iniziata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati entrambi con la legge 28 luglio 1950, n. 834.

Sono, inoltre, escluse le aree riservate alla costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato, e di case popolari a cura degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Enti che provvedono alla costruzione di alloggi col contributo dello Stato a termini dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

(È approvato).

#### ART. 19.

##### *Aumento della superficie della zona di espansione.*

Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei modi e per gli scopi di cui all'articolo 17 sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune deve comprovare che, nel determinare le zone indicate all'articolo 3, lettera d), della presente legge, si è tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.

Qualora la domanda di autorizzazione sia presentata dopo l'approvazione del piano, il Comune deve sottoporre all'approvazione del Ministero per i lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui all'articolo 17 - se-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

condo comma — anche la variante necessaria per l'aumento della superficie delle zone di cui al suddetto articolo 3, lettera *d*). A tale variante si applica l'articolo 10, comma secondo, della presente legge.

(È approvato).

## ART. 20.

*Occupazione di urgenza delle aree espropriande.*

Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via di urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati.

Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione dell'indennità spettante ai proprietari si applica il precedente articolo 9.

(È approvato).

## ART. 21.

*Agevolazioni fiscali.*

Gli atti e i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, per l'attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120.000.000 per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944. (2096).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120.000.000 per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944 », sul quale la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha, in data 13 settembre 1951, espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Gabrieli, ha facoltà di riferire.

GABRIELI, *Relatore*. L'eruzione vesuviana del marzo 1944 rese necessario l'intervento del Governo per riparare i danni causati ai comuni, alle case private e agli edifici pubblici. Con decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 198 fu, infatti, provveduto con uno stanziamento di 350 milioni, che non fu sufficiente allo scopo. Con una seconda legge furono aggiunti 380 milioni, che si sono rivelati anch'essi insufficienti, donde il presente disegno di legge che prevede una ulteriore spesa di 120 milioni.

È da rilevare che, nella prima legge del 1946, la somma era ripartita in una quota precisa per la provincia di Napoli e in un'altra per quella di Salerno. Tale ripartizione non è ripetuta nelle leggi successive. La ragione è questa: che l'attuale disegno di legge ha già reso evidenti le somme che sono necessarie per provvedere a tutte le spese; quindi, il Governo già sa quali somme sono necessarie, sia per la provincia di Napoli, sia per quella di Salerno.

Concludo proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 120 milioni per provvedere alla concessione, a favore dei proprietari di case private danneggiate o distrutte dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa ai sensi del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44.

La somma di lire 120 milioni prevista nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio 1950-51 e per lire 20 milioni nell'esercizio 1951-52.

(È approvato).

## ART. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1951-52 si fa fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare ai propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ». (1819-B).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra ». (2079).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120.000.000 per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944 ». (2096).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Nicola, Bennani, Bernardinetti, Boidi, Bontade Margherita, Caroniti, Ceccherini, Cessi (1), Cimenti, D'Amico, De Meo, Di Leo, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Longoni, Matteucci, Messinetti, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Tarozzi, Terranova Corrado, Turco.

È in congedo:

Caiati.

**La seduta termina alle 11.**

(1) Per il disegno di legge n. 1819-B.